

Statuto dell'Associazione "Blennius"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione denominata "Blennius".
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non ha scopo di lucro.
3. L'Associazione ha sede nel Comune di Riccione.

Art. 2

Scopi e finalità (oggetto)

1. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini conservativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

- a) L'Associazione ha come obiettivo l'approfondimento della conoscenza dell'ecosistema marino, in modo particolare "L'oasi sommersa" di Riccione e la sua valorizzazione, operando nell'ambito della tutela e della conservazione ambientale.
- b) La principale finalità è quella di salvaguardare il delicato habitat che le barriere soffolte hanno creato nei fondali costieri.
- c) L'Associazione, attraverso la progettazione e la realizzazione di attività educative, di divulgazione e di sensibilizzazione, nonché attività di studio e sorveglianza ambientale sottomarina, si prefigge l'obiettivo di mantenere vivi l'interesse e l'attenzione sulle problematiche di questi delicati ambienti anche con la produzione di materiale informativo come dispense, depliant, video, mostre, libri, foto, supporti informatici, promuovendo studi e ricerca scientifica, organizzando premi, concorsi e convegni.
- d) Le attività suddette sono svolte dall'Associazione prevalentemente attraverso prestazioni fornite dai propri aderenti.

Art.3

Risorse economiche - Fondo comune

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- Contributi degli aderenti;
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- Sponsorizzazioni.

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Nell'eventuale scioglimento dell'Associazione, i beni comuni dovranno essere distribuiti ad

Associazioni no profit con finalità ambientali, educative o di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

2. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art.4

I Soci

I Soci fondatori sono coloro che hanno contribuito alla fondazione dell'associazione e sono:

- VASARI GIULIANO (nato a Riccione il 6 febbraio 1966);
- ROMANI CESARINO (nato a Cattolica il 24 agosto 1955);
- PARI SAURO (nato a Rimini il 1° settembre 1949);
- ANGELINI VALERIA (nata a Riccione il 21 marzo 1970);
- UGOLINI DOMENICO (nato a Riccione il 25 dicembre 1962);
- BORGOGNONI MAURIZIO (nato a San Giovanni in Marignano il 22 gennaio 1967);
- PETRONIO ALBERTO (nato a Genova il 28 aprile 1962);
- VICI ALESSANDRO (nato a Riccione il 15 maggio 1971);
- FRATESI GIAN ANDREA (nato a Rimini il 18 gennaio 1971);
- ZANGHERI RICCARDO (nato a Riccione il 4 novembre 1960);
- ANGELINI MARIO (nato a Riccione il 25 gennaio 1946);
- FUZZI GILBERTO (nato a Riccione il 13 gennaio 1966).

I Soci ordinari sono tutti coloro che fanno richiesta di associazione e la stessa è accolta dal consiglio direttivo

Possono essere soci onorari alte personalità insigni per pubblico riconoscimento, persone che abbiano reso segnalati servizi all'associazione, sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.

Nell'associazione si distinguono soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

Art.5

Criteri di ammissione ed esclusione soci

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano scopi e finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda.

La qualità di socio si perde:

- per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- per persistenti violazioni degli scopi statutari;
- per decesso;

- qualora non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- qualora svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione o che in qualunque modo arrechi o possa arrecare danno all'Associazione, anche morale.

L'esclusione da soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del consiglio direttivo. Prima dell'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti consentendo facoltà di replica da far pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.6

Diritti e doveri degli associati

I soci sono obbligati a:

- rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

Il Consiglio si riserva la facoltà di eleggere un presidente onorario.

Art. 8

L'Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci e può essere ordinaria e straordinaria; ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro tramite una delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

- L'Assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione ed approva il bilancio ad ogni esercizio.
- L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio direttivo con le modalità indicate all'Art. 9.

- L'Assemblea delibera su tutto quanto le viene demandato a norma di statuto o proposto dal Consiglio direttivo.
- L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritiene opportuno. La convocazione può avvenire tramite invio di posta elettronica.
- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione dello scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo e per la variazione dello statuto che deve essere adottata con parere favorevole da almeno tre quarti degli associati.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto

Il voto è espresso in forma palese.

Art. 9

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 11, eletti dall'Assemblea dei soci e rimane in carica tre anni. Fanno parte del Consiglio direttivo gli associati.

- Il Consiglio direttivo è investito dei poteri di gestione dell'Associazione.
- Al suo interno, viene eletti il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate in via disgiunta dai Vice Presidenti.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

La gestione dell'associazione verrà disciplinata dal regolamento interno.